

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 31/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Giuseppe Rotondo **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marco Santaroni **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni si è riunito il 7.12.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

[79] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MEREGALLI SANDRO [all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl] - (nota n. 2527/1146 pfl6-17 GP/AA/mg del 3.10.2017).

Il deferimento

Con provvedimento del 3 ottobre 2017, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare:

1. Il Signor Sandro Meregalli (all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl) per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato al calciatore, Signor Umberto De Lucia, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND con decisione n. 136/Cae/2016-17 del 30.03.2017, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di detta pronuncia.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito non presentava alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, ha richiesto l'irrogazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione nei confronti del Signor Sandro Meregalli. Nessuno é comparso per il deferito.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 1146 pfl6-17, avente ad oggetto: *“Mancato adempimento da parte della Società Calcio Lecco 1912, dell'obbligo di versare al calciatore Umberto De Lucia, la somma di € 2.810,00 [C.U. 276 CAE del 30.3.2017]”*.

Dagli atti di indagine, dalle evidenze istruttorie e dai documenti in atti è emersa l'effettiva violazione, da parte della Società Calcio Lecco 1912 delle norme indicate.

In particolare è stata accertata l'avvenuta comunicazione via pec alla predetta Società, della decisione della Commissione Accordi Economici della LND n. 136/Cae/2016-17 del 30.03.2017 riguardante il ricorso del calciatore Umberto De Lucia, con la quale si condannava la Società Calcio Lecco 1912 al pagamento nei confronti del ricorrente calciatore la somma di € 2.810,00. Avverso la comunicazione della decisione via pec in pari data, la Società non proponeva impugnazione.

La Società Calcio Lecco 1912 in effetti non ha mai provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini previsti dalla normativa Federale.

Nelle more, la Società Calcio Lecco 1912 ha dichiarato fallimento ed il Presidente Federale, con provvedimento pubblicato in data 11.7.2017 (CU n. 7/A), ha deliberato la revoca dell'affiliazione della suddetta Società (nei cui confronti, pertanto, la Procura non ha proceduto).

In merito alla posizione del Signor Sandro Meregalli, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Calcio Lecco 1912 Srl, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare osserva che, anche in virtù del rapporto di immedesimazione organica, risulta acclarata e comprovata la responsabilità del deferito per il comportamento omissivo, negligente, inadempiente posto in essere dalla Società Calcio Lecco 1912, con evidente violazione dei canoni deontologici presidiati dall'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e dell'art. 8, commi 9 e 10, del CGS da parte del Signor Sandro Meregalli.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Sandro Meregalli, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei).

[80] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTROLEMBO VENTURA TINDARO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Tyrronium Club), TRABUCCO FRANCESCO (Presidente nella s.s. 2016/17 della Società GSD Lascaris), SOCIETÀ ASD TYRRENIUM CLUB E GSD LASCARIS - (nota n. 2601/1234 pfl6-17 CS/sds del 4.10.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,

vista l'istanza congiunta, formulata all'udienza odierna dalla Procura Federale e dalla difesa del Sig. Mastrolemba Ventura Tindaro e della Società ASD Tyrronium Club, di differimento della stessa al fine di consentire alle parti di valutare la prospettata possibilità di addivenire ad un accordo ex art. 23 CGS;

ritenuto meritevole di accoglimento la suddetta istanza, per i riflessi procedurali che la stessa può sortire, previa sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS e salvezza dei diritti di prima udienza;

Rinvia la trattazione del procedimento all'udienza del 18.01.2018 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS e salvezza dei diritti di prima udienza, senza ulteriori avvisi per le parti presenti.

[82] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BEVILACQUA MARCO (all'epoca dei fatti tesserato quale Segretario Generale della Società Lupa Castelli Romani Srl ora SS Racing Club Roma Srl), LUCHETTI ALESSANDRO (Tesserato quale Segretario della Società ASD Virtus Nettuno), MASTRONE ANTONIO (Calciatore tesserato per la Società Lupa Castelli Romani Srl (ora S.S. Racing Club Roma Srl) nella ss 2015-2016 e per la Società ASD Virtus Nettuno nella s.s. 2016-2017), MAURO ALESSANDRO (Presidente e legale rappresentante della Società ASD Virtus Nettuno), RAMOLI RANIERO (all'epoca dei fatti tesserato quale Dirigente addetto alla segreteria della Società Lupa Castelli Romani Srl ora SS Racing Club Roma Srl), ROSATO PIETRO (all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Lupa Castelli Romani Srl (ora SS Racing Club Roma Srl), SOCIETÀ ASD VIRTUS NETTUNO E SS RACING CLUB ROMA SRL (già Lupa Castelli Romani Srl) - (nota n. 2710/1023 pf16-17 GP/GT/ag del 9.10.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
 rilevato che per Mastrone Antonio, Mauro Alessandro e Rosato Pietro non sono andati a buon fine gli avvisi di convocazione alla udienza odierna;
 preso atto che il Sig. Rosato Pietro è comunque comparso all'odierna riunione così sanando ogni profilo relativo alla corretta instaurazione del contraddittorio;
 considerato, altresì, che il sig. Rosato Pietro, il Sig. Bevilacqua Marco e la Procura Federale hanno depositato proposta di accordo ex art. 23 CGS.
 Ritenuto, tuttavia, necessario disporre la rinnovazione della notifica dell'avviso di convocazione per i Signori Mastrone Antonio e Mauro Alessandro e che, per ragioni di organicità, è opportuno il rinvio dell'udienza avuto riguardo alla posizione soggettiva di tutti i tesserati coinvolti nel procedimento disciplinare, con sospensione dei termini procedurali come da richiesta formulata dalle stesse parti presenti e salvezza dei diritti di prima udienza;
 Rinvia per la prosecuzione dell'udienza al 25.01.2018 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS e salvezza dei diritti di prima udienza; riservata ogni decisione in merito alla suddetta richiesta di patteggiamento.
 Senza ulteriori avvisi per le parti presenti.

[78] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DE SANCTIS MARCO CLAUDIO (Presidente della Società Mantova FC Srl), SOCIETÀ MANTOVA FC SRL - (nota n. 2513/1091 pf16-17 GM/GP/ma del 3.10.2017).

Il deferimento

Con provvedimento 2513/1091pf16-17/GM/GP/ma in data 3 ottobre 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

1) il Sig. De Sanctis Marco Claudio, Presidente della Società Mantova FC Srl, della violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 3, del codice di giustizia sportiva per non essersi presentato a due differenti audizioni della Procura Federale, pur regolarmente convocato con congruo anticipo dal collaboratore della Procura Federale, attraverso pec 22/06/2017 e 28/06/2017 (rispettivamente per le date del 27/06/2017, ad ore 11.30 e 4/07/2017, ad ore 11.30);

2) la Società Mantova FC Srl, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, commi 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal Sig. De Sanctis Marco Claudio (Presidente) alla quale apparteneva al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1bis, comma 5, CGS.

Le memorie difensive

Il Sig. De Sanctis Marco Claudio, e la Società Mantova FC Srl non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

Alla udienza del 7 dicembre 2017, la Procura Federale si è riportata all'atto di deferimento ed ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. De Sanctis Marco Claudio la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) e per la Società Mantova FC Srl la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

La documentazione prodotta dalla Procura Federale attesta che il Presidente del sodalizio sportivo, seppur convocato a mezzo delle mail in data 22.6.2017 e 28.6.2017, nonché attraverso comunicazione PEC in data 4.7.2017, si è astenuto dal presentarsi a due differenti audizioni della Procura Federale.

Il comportamento del Sig. Marco Claudio De Sanctis è contrario, *per tabulas*, ai principi deontologici che sovrintendono ai rapporti con gli Organi di giustizia sportiva e si pone in aperto, immotivato ed ingiustificato contrasto con l'art. 1 bis, commi 1 e 3 del CGS, quest'ultimo previsivo espressamente dell'obbligo in capo ai soggetti di cui al comma 1, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di giustizia sportiva.

L'accertato compimento delle condotte contestate comporta l'irrogazione delle sanzioni formulate dalla Procura Federale che questo Tribunale ritiene congrue.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. De Sanctis Marco Claudio le sanzioni della inibizione di mesi 6 (sei) e dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) e alla Società Mantova FC Srl, la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

[83] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GAMMIERI ANTONIO (Amministratore Unico della SSSD Chieti Calcio Srl dal 20.12.2012 fino al 15.3.2016), GIACOMINI MAURO (Amministratore Unico della SSSD Chieti Calcio Srl dal 2.9.2016 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa nel medesimo periodo di tempo), BELLIA WALTER (Presidente della SSSD Chieti Calcio Srl nella stagione sportiva 2014/15 - (nota n. 3037/774 pfl6-17 GP/GC/ag del 17.10.2017).

Il deferimento

Con provvedimento 3037/774/pfl6-17/GP/GC/ag in data 17 ottobre 2017, il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- 1) il Signor Antonio Gammieri, Amministratore Unico della Società dal 20.12.2012 fino al 15.3.2016, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver determinato con il proprio comportamento la cattiva gestione e il dissesto economico-patrimoniale della Società e successivamente il fallimento della stessa;
- 2) il Signor Mauro Giacomini, Amministratore Unico della Società dal 2.9.2016 alla data del fallimento, nonché socio di riferimento della stessa nel medesimo periodo di tempo per la violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del CGS, in relazione all'applicazione dell'art. 21 delle NOIF e dell'art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, nonché, in qualità di socio di riferimento, per non avere ricapitalizzato la Società stessa; condotta che ha comportato la sua messa in liquidazione e successivamente il fallimento della stessa;
- 3) il Signor Walter Bellia, Presidente della Società nella stagione sportiva 2014/15, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, per avere omesso di attivarsi per evidenziare le carenze economiche, nonché per richiedere agli organi civilistici della Società di predisporre le più opportune iniziative per scongiurare il dissesto socio-economico della Società;

Le memorie difensive

Il Signori Antonio Gammieri e Walter Bellia hanno fatto pervenire una memoria difensiva congiunta con la quale evidenziano l'infondatezza della tesi accusatoria: in via preliminare, per nullità del deferimento del Procuratore Federale, attesa la violazione dell'art. 32 ter comma 4 CGS; nel merito, per impossibilità di imputare ai deferiti alcuna condotta sanzionabile da parte dell'Ordinamento Federale.

Concludono chiedendo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità del presente giudizio per violazione dell'art. 32 ter CGS; nel merito, in via principale, l'assoluzione; in via subordinata, l'applicazione della sanzione nel suo minimo editale.

Il dibattimento

Alla udienza del 7 dicembre 2017, il rappresentante della Procura Federale si è riportato all'atto di deferimento ed ha così concluso: per il Sig. Antonio Gammieri, sanzione della inibizione di anni 3 (tre) e ammenda di € 15.000.00 (Euro quindicimila/00); per il Sig. Mauro Giacomini, sanzione della inibizione di anni 2 (due) oltre all'ammenda di € 12.000.00 (Euro dodicimila/00); per il Sig. Walter Bellia, la sanzione della inibizione di anni 1 (uno) e mesi 6 (sei) oltre all'ammenda di € 6.000.00 (Euro seimila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

Motivi della decisione

Il deferimento è fondato.

Preliminarmente, questo Tribunale non ravvede nuove e/o diverse ragioni per cui discostarsi dalla sentenza a Sezioni Unite n. 25 – anno 2017 del Collegio di Garanzia del Coni, ragion per cui respinge l'eccezione preliminare di improcedibilità, formulata per violazione dell'art. 32 ter CGS, reputandola, in conformità alle conclusioni rassegnate dal massimo organo di giustizia sportiva, infondata.

Nel merito, l'atto di deferimento muove dalla relazione redatta dai collaboratori della Procura Federale della FIGC in data 12.5.2017 nella quale è stata esaminata la storia economico finanziaria della Società ed all'esito rassegnate conclusioni anche in relazione al fallimento del sodalizio sportivo.

Nella stessa relazione non sono stati enucleati specifici comportamenti illeciti finalizzati alla sottrazione e/o dispersione del patrimonio della Società; risulta tuttavia documentata una non "felice" situazione economico finanziaria della Società sportiva.

Orbene, il Collegio osserva che, per inverarsi la fattispecie astratta descritta nell'art. 21 delle NOIF, non occorre che si concretizzi il fallimento della Società sportiva, bensì è sufficiente, quale soglia minima di verifica dell'evento-danno, la presenza di comportamenti difformi dai canoni presidiati dalle norme che informano la leale condotta sportiva, palesati dall'amministratore ovvero dal legale rappresentante della Società, ed orientati allo scopo – doloso o colposo, anche lieve – di sottrarre e/o disperdere risorse economiche della compagine o non favorirne la conservazione e/o integrazione, anche mediante distrazione delle stesse dalla loro destinazione, ostacolando così il soddisfacimento dei crediti e degli impegni assunti: condotte, queste, disvelatrici di una gestione non corretta e diligente della Società sportiva, in grado di agevolare la verifica dell'evento più grave quale l'eventuale dichiarazione di fallimento del sodalizio sportivo.

Sulla base di tali considerazioni, assume rilevanza la relazione ex art. 33 LF del Curatore del Fallimento SSD Chieti Calcio (Tribunale di Chieti – Fallimento n. 39/2016) in cui viene segnalata l'impossibilità per l'incaricato del Tribunale fallimentare di poter valutare la diligenza spiegata nell'esercizio dell'impresa ed evidenziata la conseguente responsabilità degli amministratori, attesa l'impossibilità di procedere all'esame della posizione contabile/debitoria della Società alla data del Fallimento: risulta, infatti, in atti che l'ultimo bilancio approvato e depositato presso la competente CCIAA sia stato quello relativo al 30.6.2013.

Il Curatore ha anche rimarcato che non è stato possibile esaminare la documentazione contabile, sociale e amministrativa, nonché i libri contabili della Società in quanto gli stessi non sono stati consegnati dal legale rappresentate all'incaricato del Tribunale.

Tale comportamento omissivo, insieme al mancato deposito dei bilanci successivi al 30.6.2013 (sino alla dichiarazione di insolvenza della Società), compongono un sufficiente quadro probatorio idoneo ad inverare la responsabilità contestata ai deferiti.

Ed invero, è pacifico in atti che il Sig. Gammieri, dal 2012 al 2015, ed il Sig. Bellia, dal 2014 al 2015, non abbiano fatto quanto in loro potere affinché la Società sportiva depositasse i bilanci, rendendo edotti anche i terzi della situazione economico finanziaria in cui versava il sodalizio sportivo.

Del pari illegittimo s'appalesa il comportamento del Sig. Giacomini, ultimo legale rappresentante della Società sportiva, il quale non ha consegnato al Curatore le scritture contabili delle Società in tal modo ostacolando, meglio impedendola ricostruzione economica finanziaria del sodalizio sportivo.

In considerazione di quanto sopra argomentato, tenuto conto della circostanza già sopra evidenziata per cui nella relazione ispettiva non sono stati enucleati specifici comportamenti

illeciti finalizzati alla sottrazione e/o dispersione del patrimonio della Società, e che risulta tuttavia documentata una non “felice” situazione economico finanziaria della Società sportiva nei rassegnati termini meglio sopra motivati, il Collegio ritiene opportuno mitigare le richieste della Procura Federale.

Le condotte dei deferiti vanno pertanto sanzionate nei termini di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare infligge al Sig. Antonio Gammieri le sanzioni della inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell’ammenda di € 6.000.00 (Euro seimila/00), al Sig. Mauro Giacomini le sanzioni della inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell’ammenda di € 6.000.00 (Euro seimila/00), e al Sig. Walter Bellia le sanzioni della inibizione mesi 9 (nove) oltre all’ammenda di € 3.000.00 (Euro tremila/00).

[84] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELLI ANDREA (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società AS Cittadella Srl), SOCIETÀ AS CITTADELLA SRL - (nota n. 3078/16 pf17-18 GC/GP/ac del 18.10.2017).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare,
vista la comunicazione inviata dalla difesa del Sig. Gabrielli Andrea e della Società AS Cittadella Srl, di differimento dell’odierna udienza per impossibilità oggettiva a presenziare alla stessa, a causa del blocco della linea ferroviaria Padova – Roma;
vista che la Procura Federale non si è opposta alla richiesta di differimento ma ha comunque formulato specifica istanza di sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS;
Dispone il differimento della trattazione del procedimento a data fissa, che si calendarizza sin d’ora al 18.1.2018 ore 15, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS e salvezza dei diritti di prima udienza, con avvisi alle parti.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Cons. Giuseppe Rotondo**

“”

Publicato in Roma il 13 dicembre 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio